



**TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Venezia composto dai giudici

Marco Campagnolo – presidente

Carlo Azzolini – giudice

Laura Marangoni – giudice

ha pronunciato fuori udienza il seguente

DECRETO:

considerato che con ricorso 4.8.2026

l'impresa Individuale PAOLA SEMENZATO, con sede in via Firenze n. 34 in Santa Maria di Sala (VE), C.F. SMNPLA68S64F241X e P.IVA 03689460271, in persona del titolare sig.ra Paola Semenzato

ha chiesto la proroga delle misure protettive di ulteriori 8 mesi, a decorrere dal 3.8.2026, entro il termine massimo di cui all'art. 8 CCII, nonché

l'ammissione ex art. 47 CCII al concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 84 CCII, come da proposta e piano in atti, fondata sulla continuità diretta dell'attività di supermercato (p. 32);

rilevato che l'impresa ha depositato il piano e la proposta (vd. ricorso 4.8.2026);

rilevato che il tribunale *«verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali»* (art. 47, 1° comma lett. b) CCII);

considerato che per l'apertura della procedura tale verifica riguarda la legittimità formale e sostanziale della proposta, ovvero il rispetto dei requisiti fondamentali del concordato, quali:

1. **parere del commissario giudiziale** (art. 47, 1° comma CCII);

2. **proposta:**

corretta formazione delle classi,
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione,
corretta distribuzione del valore di liquidazione (art. 87, 1° comma, lett. c) CCII),
regolare introduzione della transazione fiscale, quando necessaria;

3. **piano:**

rispetto dei contenuti richiesti dall'art. 87 CCII, a pena di inammissibilità della domanda,
non manifesta inidoneità a soddisfare i creditori:
non manifesta inidoneità a conservare i valori dell'azienda:

4. **relazione del professionista indipendente:**

motivazione adeguata;

attestazione formale su *«veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano»* (art. 87, 3° comma CCII);

attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva;

rilevato che tutti i suindicati presupposti risultano osservati dalla ditta SEMENZATO PAOLA, alla luce di quanto esposto

dal commissario giudiziale dott.ssa Tiziana Zaniol nel parere in data 10.8.2026;

dal professionista indipendente dott. Tommaso Lo Russo nella relazione in data 3.8.2026 (doc. 10);

inoltre, in esito alla richiesta di chiarimenti formulata dal tribunale il 18.8.2026,

nella memoria integrativa del 31.8.2026 e

nel parere aggiornato del commissario giudiziale del 7.9.2026, sempre favorevole; in particolare, si rileva che *«...la memoria depositata dall'imprenditrice appare, ad avviso della scrivente, idonea a fornire un chiarimento più puntuale, organico e sistematicamente coerente rispetto al rilievo formulato dal Tribunale, poiché consente di qualificare con maggiore chiarezza le posizioni relative a dipendenti e debiti tributari e*

previdenziali correnti quali passività correnti della continuità, nonché il TFR quale passività maturata ma, in assenza di cessazione dei rapporti, non ancora esigibile, e non come crediti incisi dalla proposta concordataria»;

nel dettaglio, con riferimento ai punti sopra indicati, dall'esame della proposta, del piano, della relazione attestativa e soprattutto dei pareri favorevoli del commissario giudiziale ex art. 47 CCII, emergono elementi che consentono di ritenere sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 47, 84, 85 e 87 CCII per l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale diretta dell'impresa individuale Paola Semenzato: il commissario giudiziale ha infatti ritenuto la proposta non manifestamente inidonea al soddisfacimento dei creditori e alla conservazione della continuità aziendale.

1. Attivo e passivo complessivi. Fabbisogno concordatario.

La situazione patrimoniale evidenzia:

attivo complessivo al 31.12.2025: € 283.372,65;

debiti complessivi al 31.12.2025: € 1.604.749,03;

patrimonio netto negativo per € 1.350.152,57.

Alla data del 30.6.2026, l'attivo aziendale direttamente riferibile all'impresa è pari a € 253.518,45.

La massa passiva concordataria è sostanzialmente concentrata in:

credito Unicomm srl: € 1.469.961,53;

credito Panificio Borin Michele: € 4.753,84.

I debiti correnti verso lavoratori, fornitori strategici, enti previdenziali ed erariali sono invece destinati al pagamento integrale con le risorse prodotte dalla continuità aziendale.

In altri termini, il passivo oggetto di regolazione concordataria ammonta a complessivi € 1.474.715,37, costituito dal credito di Unicomm srl per € 1.469.961,53 e dal credito privilegiato di Panificio Borin Michele per € 4.753,84: il fabbisogno viene soddisfatto attraverso la prosecuzione dell'impresa, l'attribuzione alla società Unicomm dell'immobile del terzo Andreazza Gabriele (coniuge di Semenzato Paola), valorizzato a piano in € 247.500,00, l'apporto di finanza esterna pari a € 50.000,00 e le ulteriori utilità previste dalla proposta.

La memoria di chiarimenti del 31.8.2026 precisa che i dipendenti, TFR, debiti fiscali e previdenziali non sono oggetto della ristrutturazione, e saranno pagati integralmente (100%) con la gestione ordinaria dell'impresa; per questa ragione la debitrice sostiene che non devono essere inseriti in una classe né votare sul concordato; gli unici creditori

realmente coinvolti dal piano sono Panificio Borin Michele e Unicomm srl; al 30.6.2026 le poste escluse dal concordato ammontano a circa € 45.676,00 tra dipendenti, TFR, debiti fiscali e contributivi; il piano prevede liquidità sufficiente per pagarle integralmente; alla fine del 2027 è stimata una cassa di circa € 61.256,00, a fronte di passività residue per circa € 47.209,00; il tutto in linea con l'avviso del commissario Tiziana Zaniol (vd. parere supplementare);

2. Valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII.

La proposta contiene un'espressa comparazione con lo scenario della liquidazione giudiziale.

L'attivo aziendale, ove l'attività cessasse e si procedesse a liquidazione atomistica dei beni, viene stimato in € 128.780,63.

A tale valore si aggiunge il valore liquidatorio dell'immobile di proprietà di Gabriele Andreazza, utilizzato come termine di raffronto per la soddisfazione di Unicomm, pari a € 210.000,00.

Ne consegue che il valore disponibile nell'ipotesi della liquidazione giudiziale è pari a totali € 338.780,63.

L'attestatore esclude inoltre significative prospettive di realizzo derivanti da azioni recuperatorie o risarcitorie ulteriori.

3. Modalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.

La proposta si fonda su:

- prosecuzione dell'attività commerciale di supermercato nel punto vendita di Santa Maria di Sala;
- pagamento integrale dei creditori funzionali alla continuità;
- soddisfazione del credito di Unicomm srl mediante *datio in solutum* dell'immobile di proprietà del terzo Gabriele Andreazza;
- pagamento integrale del credito privilegiato di Panificio Borin Michele;
- apporto di finanza esterna;
- rinuncia di un credito familiare da parte di Rina Toffoletto.

4. Tempi di adempimento della proposta.

La proposta prevede:

pagamento integrale del credito di Panificio Borin Michele alla prevista data di omologa, indicata nel piano al 28.02.2027;

trasferimento dell'immobile a favore di Unicomm entro il 31.12.2027,

subordinatamente alla definitività della sentenza di omologazione.

5. Continuità aziendale diretta: costi, ricavi e coperture.

La continuità aziendale riguarda il supermercato di Santa Maria di Sala e costituisce il perno dell'intera proposta. Il Commissario Giudiziale la ritiene astrattamente sostenibile e non manifestamente implausibile.

Il piano prevede nel dettaglio:

ricavi anno 2026: € 926.232,00;

ricavi anno 2027: € 926.232,00;

costo del venduto pari al 69% dei ricavi;

costo del personale di circa € 9.997,00 mensili;

oneri finanziari ordinari pari a € 200,00 mensili;

disponibilità di cassa finale previste in € 48.261,96 al 31.12.2026 e € 61.255,89 al 31.12.2027.

L'attestatore conclude nel senso della sostenibilità finanziaria ed economica del piano.

6. Finanza nuova.

Il piano beneficia di un apporto di finanza esterna pari a € 50.000,00 conferito da Andrea Melinato mediante deposito fiduciario irrevocabile (*escrow account*), destinato principalmente alla copertura delle spese della procedura e disponibile esclusivamente nello scenario concordatario.

7. Azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili.

La proposta e l'attestazione convergono nel ritenere che non esistano concrete azioni recuperatorie o risarcitorie idonee a procurare utilità ulteriori ai creditori.

Non emergono condotte distrattive, atti anomali o posizioni suscettibili di incrementare significativamente l'attivo in caso di liquidazione giudiziale.

8. Corretta formazione delle classi (art. 85 CCII).

La proposta prevede:

classe 1: Panificio Borin Michele, unico creditore privilegiato artigiano, per € 4.753,84, soddisfatto integralmente e non ammesso al voto;

classe 2: Unicomm srl per € 1.469.961,53, soddisfatta mediante utilità diversa dal denaro (*datio in solutum*), quale unica classe votante.

Il Commissario Giudiziale ha espressamente rilevato che le scelte classificatorie appaiono razionali e coerenti.

9. Fondi rischi. Non risultano stanziati fondi rischi specifici. La proposta precisa che non emergono particolari rischiosità e che il buffer di cassa generato dalla continuità e dalla finanza esterna sarà sufficiente a fronteggiare eventuali scostamenti dagli obiettivi di piano.

10. Percentuali di soddisfacimento dei creditori.

Classe 1 – Panificio Borin Michele.

Il credito privilegiato di € 4.753,84 è soddisfatto integralmente (100%) mediante pagamento in unica soluzione alla data di omologa.

Classe 2 – Unicomm srl.

Il credito di € 1.469.961,53 viene soddisfatto mediante attribuzione dell'immobile sito in Santa Maria di Sala (VE), Via dei Gelsi n. 3, di proprietà del sig. Gabriele Andreazza.

L'immobile è stato stimato dall'arch. Davide Ravarotto in € 275.000,00; il piano ne assume un valore di trasferimento pari a € 247.500,00, ottenuto mediante abbattimento del 10% per le irregolarità edilizie e catastali. In ipotesi liquidatoria il medesimo bene viene invece valorizzato in € 210.000,00.

11. Migliore soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il profilo è stato analiticamente verificato sia dal commissario giudiziale, sia dall'attestatore.

Secondo il commissario:

il patrimonio liquidabile ammonterebbe a € 338.780,63;

i costi della liquidazione assorbirebbero una parte rilevante delle risorse;

Unicomm srl conseguirebbe una soddisfazione inferiore rispetto all'utilità derivante dalla *datio in solutum*;

la continuità consente invece di preservare i rapporti commerciali, l'avviamento e il valore aziendale.

L'attestatore ha svolto un confronto diretto tra gli scenari, concludendo che:

nel concordato Unicomm srl riceve un'utilità patrimoniale pari a € 247.500,00;

nella liquidazione giudiziale l'utilità massima conseguibile non supererebbe € 173.800,00;

il differenziale positivo a favore del piano è pari a circa € 73.700,00, destinato ad aumentare considerando i maggiori tempi di realizzo della liquidazione giudiziale.

Pertanto, il piano rispetta il *best interest test* e il principio di non deteriorità previsti dagli artt. 84 e 87 CCII.

Le conclusioni dell'attestatore e del commissario giudiziale.

Con relazione di attestazione del 3.8.2026, il dott. Tomaso Lo Russo, professionista indipendente ex art. 87, 3° comma CCII, ha attestato:

la veridicità dei dati aziendali;

la fattibilità del piano;

l'idoneità del piano a superare lo stato di crisi e insolvenza;

la sostenibilità economica della continuità aziendale;

il trattamento non deteriore dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Con parere ex art. 47 CCII del 10.8.2026, la dott.ssa Tiziana Zaniol, Commissario Giudiziale, ha espresso parere favorevole all'ammissione dell'Impresa Individuale Paola Semenzato alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, ritenendo il piano non manifestamente inadeguato, le assunzioni di piano razionali e la proposta compatibile con gli obiettivi degli artt. 47, 84, 85 e 87 CCII;

ritenuto, dunque, per tutte le suindicate ragioni che il piano rispetti l'art. 87 CCII, così come del pari sia corretta e aderente all'art. 85 CCII la suddivisione in classi delle varie categorie di creditori, e che infine la ricorrente debba depositare presso la cancelleria del Tribunale € 15.000,00 pari al 30% delle spese reputate necessarie per l'intera procedura (vd. proposta e piano alla p. 21, dove si indicano € 50.000,00 circa per la gran parte delle spese);

PER QUESTI MOTIVI

1) proroga le misure protettive di ulteriori 8 mesi, a decorrere dal 3.8.2026, entro il termine massimo di cui all'art. 8 CCII;

2) dichiara aperto il concordato preventivo in continuità aziendale proposto dall'Impresa individuale Semenzato Paola;

3) nomina giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

4) conferma nell'incarico di commissario giudiziale la dott.ssa Tiziana

Zaniol;

5) fissa la data iniziale per il voto dei creditori quella del **15.12.2026** e quella finale il **15.1.2027**;

6) prevede che il voto sia espresso: mediante lettera raccomandata da recapitarsi presso lo studio del commissario giudiziale entro il termine ultimo di cui al punto 4); a mezzo PEC da inviare all'indirizzo della procedura; oppure per via informatica, utilizzando l'apposita piattaforma web da organizzare a cura del medesimo commissario giudiziale, se del caso previo ricorso all'ausilio di soggetti professionalmente attrezzati in proposito;

7) fissa la data del **30.10.2026** quale termine per comunicare il presente decreto ai creditori;

8) fissa termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale la ricorrente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale € 15.000,00 per le spese della procedura come sopra precisate;

9) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi dell'art. 45 CCII.

Venezia, 17.9.2026.

Il presidente
Marco Campagnolo